

REGOLAMENTO (CE) N. 828/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2009

che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell'ambito di accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 156, in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1528/2007 sopprime dal 1° ottobre 2009 i dazi all'importazione sui prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 per le regioni e gli Stati elencati nell'allegato I del suddetto regolamento. Tuttavia, se le importazioni raggiungono la doppia soglia di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1528/2007, questa preferenza può essere sospesa per le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I che non siano i paesi meno sviluppati di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, deve essere fissata una soglia regionale di salvaguardia.
- (2) L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 732/2008 sospende totalmente, dal 1° ottobre 2009, i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1701 per i paesi che, ai sensi dell'allegato I di tale regolamento, beneficiano del regime speciale per i paesi meno sviluppati.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.⁽³⁾ GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

- (3) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 732/2008, per il periodo dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre 2015 le importazioni di prodotti della voce tariffaria 1701 richiedono un titolo di importazione.

- (4) Per semplificare il procedimento di rilascio del titolo, ogni numero di riferimento deve essere connesso a un paese elencato nell'allegato I del presente regolamento. Per evitare domande fraudolente, detto elenco deve essere limitato a quei paesi identificati come attuali o potenziali esportatori di zucchero verso l'Unione europea. I paesi che non figurano attualmente nell'allegato I del presente regolamento, ma sono ripresi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 o nell'allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008, possono essere inseriti nell'allegato I del presente regolamento. A tal fine il paese interessato deve chiedere alla Commissione di essere inserito nell'allegato I del presente regolamento.

- (5) Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai titoli di importazione rilasciati nell'ambito del presente regolamento occorre applicare il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁴⁾.

- (6) Per garantire a tutti i richiedenti un trattamento uniforme e equo, occorre stabilire il periodo durante il quale possono essere presentate le domande di titoli e il periodo durante il quale questi possono essere rilasciati.

- (7) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽⁵⁾, il richiedente presenta allo Stato membro nel quale è iscritto nel registro dell'IVA la prova che durante un determinato periodo di tempo ha operato nel commercio dello zucchero. Ciononostante i richiedenti accreditati conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote ⁽⁶⁾ devono essere posti in condizione di partecipare al commercio dello zucchero preferenziale.

⁽⁴⁾ GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.⁽⁵⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.⁽⁶⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39.